

**Oggetto: ennesimo pronunciamento favorevole del Tribunale di Milano accoglie il ricorso di INCA Milano riconoscendo che l'indennità NASpl, spetta anche al detenuto che hanno prestato attività lavorativa per l'amministrazione penitenziaria.**

Nella giornata di ieri Inca Milano, con ricorso presentato dall'avv. Silvia Gariboldi, ha ottenuto un ennesimo pronunciamento favorevole (in allegato) in tema di riconoscimento della NASpl a lavoratore detenuto.

I pronunciamenti favorevoli ottenuti per queste vertenze portate avanti dalla struttura INCA milanese nell'ultimo anno sono ormai una decina e quest'ultima sentenza, infatti, nulla innova nelle motivazioni, ma anzi ricalca quella che ormai è una "traccia" consolidata, ribadendo principi che dovrebbero essere ormai talmente chiari e assodati da fare mutare indirizzo all'INPS.

L'Istituto, invece, si ostina a respingere tali istanze, negando a queste persone la NASpl, una prestazione estremamente importante per i suoi riscontri economici e sociali, costringendoli a un lungo e difficile iter amministrativo e giudiziario che, comunque, si è sempre finora concluso con un riconoscimento favorevole e con la soccombenza dell'INPS. Si citano a tale proposito alcuni passaggi significativi:

- *"la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Gli articoli 35 e 27 della Costituzione sanciscono la tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" da parte della Repubblica; il diritto a che siano previsti e assicurati ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ... disoccupazione involontaria".*
- *"il lavoro penitenziario e quello "libero" subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla naspi qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa specifica."*
- *"il ricorrente ha dimostrato la propria disoccupazione e la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 della l. n. 22/15. Deve altresì ritenersi accertata, per le ragioni sopra esposte, la perdita involontaria dell'occupazione".*

Daniele Bandi - Direttore Patronato INCA CGIL Milano

